

**Comune di Bergeggi**

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE**  
**PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI BERGEGGI**  
**AI SENSI DELL'ART. 24 DEL DECR. LGS. 175/2016**

AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

## **1.1 Finalità della ricognizione**

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, *in additione*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con decreto sindacale n. 2476 del 30.03.2015 e successiva deliberazione consiliare n. 9 del 28.04.2015 e verifica attuativa dei risultati adottata con decreto sindacale prot. n. 2724 del 01.04.2016 e successivamente recepita con deliberazione consiliare n. 6 del 30.04.2016.

## **1.2 Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge**

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica un'ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

## **1.3 Società che producono servizi di interesse generale**

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del

17.11.2010, ed ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni. Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, ad esempio i servizi pubblici di gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

#### **1.4 Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali**

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale".

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale.

## **1.5 Altre partecipazioni ammesse**

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

## **1.6 Ulteriori requisiti di ammissibilità**


Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

## **2 Analisi delle singole partecipazioni al 23.09.2016**

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.



### 2.1 S.A.T. S.p.A.

**Dati identificativi:** P. IVA 01029990098

Tipo e misura della partecipazione: Diretta. Società interamente pubblica di cui il Comune detiene il 4,44% del capitale sociale, mentre le restanti quote sono di proprietà di altri comuni della Provincia di Savona.

Numero dipendenti al 31.12.2016 : 118

Numero amministratori: 12; la società è amministrata secondo il sistema dualistico che si articola in Consiglio di Gestione ( 3 membri) e in un Consiglio di Sorveglianza.

FATTURATO 2014 € 6.347.860

FATTURATO 2015 € 7.253.430

FATTURATO 2016 € 10.910.750

Risultato conseguito negli ultimi cinque esercizi	2016	2015	2014	2013	2012
SAT	286.510	376.180	205.634	389.722	407.718

### Oggetto dell'attività :

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

*Articolo 4 - La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilatrenta (31/12/2030) e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.*

*Articolo 5 - La Società ha per oggetto le seguenti attività, esercitabili nell'ambito del territorio degli enti pubblici soci:*

*1) gestione di servizi pubblici locali in genere, di rilevanza economica e privi di rilevanza (ai sensi degli artt. 112, 113 e 113 bis T.U. sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000) e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione) sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate; gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali nel caso di separazione dall'attività di erogazione dei servizi; acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, ex comma 13, art. 113 cit., per gestire "in house" il servizio stesso; [...].*

### Rapporti di servizio con l'ente:

La società svolge per conto del Comune di Bergeggi, secondo il modello *in house providing*, i servizi di :

- raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti e spazzamento, lavaggio e pulizia delle strade e delle aree pubbliche (affidamento con d.c.c. nn. 34 e 35 del 22.09.2012, prorogato fino al 31.10. 2017 con d.c.c. n. 19 del 29.07.2017);
- gestione delle aree pubbliche di sosta a pagamento (affidamento con d.c.c. n. 16 del 30.04.2016, fino al 31.12.2019);

**Qualificazione :** nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazioni del Consiglio comunale n. 6/2009 e n. 11/2014) nonché ad esito del piano operativo

di razionalizzazione adottato di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con decreto sindacale del 30.03.2015 e successiva deliberazione consiliare n. 9 del 28.04.2015, è stato attestato che la partecipazione in oggetto risulta funzionale all'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Ai fini del presente piano trattasi di società che produce servizi di interesse generale ( art. 4 c. 2. Lettera a) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4 comma1): in particolare svolge il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti e spazzamento, lavaggio e pulizia delle strade e delle aree pubbliche facente parte del ciclo integrato dei rifiuti ed il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento (qualificato unanimemente dalla giurisprudenza come servizio di interesse generale) .

Il servizio principale svolto, relativo al ciclo rifiuti, disciplinato in Liguria, in declinazione dei principi di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., dalla legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014, modificata ed integrata dalla legge regionale n. 12 del 2015 (v. in particolare artt. 19 e 45) nonché dalla legge regionale n. 20 del 2015. In estrema sintesi, la citata legge regionale n. 1 del 2014 nella versione attualmente vigente prevede:

- ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani la presenza di un ambito unico regionale, corrispondente all'intero territorio ligure articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre Province liguri;
- che in detto ambito la Regione assuma il ruolo di Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti ed operi attraverso un Comitato d'ambito;
- che la Città metropolitana e le Province organizzino i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo singoli bacini di affidamento, sulla base di specifici Piani d'area approvati dalle Province ( o dalla Città Metropolitana, ove esistente).
- Il seguente regime transitorio dettato dell' art. 24 “2. *Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d'area di cui all'articolo 16 della l.r. 1/2014 e del Piano d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014 .....Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio, con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020. e che In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria per l'area di appartenenza.*

L'assetto del regime transitorio delineato dai provvedimenti adottati dalla Provincia di Savona (deliberazione n. 3 del 24 giugno 2015 adottata dall'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Savona e il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 2015 consente di affermare la piena legittimazione comunale all'affidamento del servizio di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti e spazzamento, lavaggio e pulizia delle strade e delle aree pubbliche se attuato nel rispetto degli indirizzi provinciali vincolanti quali:

- durata massima del periodo transitorio per la (e fino alla) messa a regime del nuovo sistema di regolazione del settore;
- definizione del territorio dell'intera Provincia di Savona quale Area omogenea, conformemente alla previsione di legge, e della Provincia quale Ente di governo della stessa;

- individuazione al suo interno di Bacini di affidamento ex art. 14 L.R. 1/2014 come modificata dalla legge n. 12/2015, caratterizzati da un numero di abitanti non inferiore a 30.000 e da omogeneità territoriale;
- adozione, alla scadenza dei contratti di gestione dei servizi, di atti di affidamento da parte dei Comuni “obbligatoriamente aggregati in bacini di affidamento secondo le modalità e le forme associative previste dalla normativa regionale e/o nazionale ... ovvero individuando un comune capofila” coerenti con la normativa comunitaria e nazionale, con scadenza non oltre il 31.12.2020 e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di raccolta differenziata, definendo un cronoprogramma delle azioni da intraprendere per attivare entro il 2015 quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato con D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;
- possibilità per i Comuni i quali, alla scadenza dei propri contratti di gestione del servizio, si trovino nelle condizioni giuridiche di poter procedere alla proroga dei contratti in essere, di darvi corso;
- possibilità per i Comuni che, con contratto in scadenza o scaduto, dimostrino di non poter procedere ad aggregazione, di procedere in autonomia ad un nuovo affidamento di durata non superiore al 31 dicembre 2020, in conformità ai modelli di scelta dell'affidatario consentiti dalla disciplina comunitaria e nazionale a tutela delle concorrenze e nel rispetto dei correlati obiettivi di recupero e di raccolta differenziata individuati nel decreto del presidente della Provincia di Savona n. 101/2015.

In relazione ai servizi di interesse generale affidati ed in forza dell'attuale regime transitorio come sopra delineato si ritiene la partecipazione essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'art. 4.c1 d.lgs. n. 175 /2016 .

#### **Verifica rispetto agli ulteriori requisiti di ammissibilità:**

- il numero degli amministratori della società (12) non è superiore a quello dei dipendenti (118) (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

## **2.2 Ecologic@**

**Dati identificativi:** P. IVA 01198000091

Tipo e misura della partecipazione : indiretta, tramite S.A.T. Società mista pubblica – privata, di cui il Comune detiene il 28,70% del Capitale sociale; le restanti quote sono di proprietà di A.T.A. s.p.a. (interamente pubblica) e F.G. Riciclaggi s.r.l. (privato).

Numero dipendenti al 31.12.2016 : 0



Numero amministratori: 1;

FATTURATO 2014 € 116.095

FATTURATO 2015 € 116.588

FATTURATO 2016 € 116.683

Risultato conseguito negli ultimi cinque esercizi

2015	2014	2013	2012	2011
- 145.171	11.377	5.470	- 1.437	11.475

### **Oggetto dell'attività :**

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

***Durata – 31/12/2030***

***Oggetto sociale – 3.1 - La società ha per oggetto le seguenti attività:***

- 1) gestione, trasporto e stoccaggio provvisorio in apposito centro di raccolta, delle varie sezioni di rifiuti solidi urbani da avviare al riuso od al riciclo;*
- 2) selezione, sia manuale che automatica, dei materiali conferiti, loro ricondizionamento, lavorazione, trasformazione e nobilitazione a fini di reimpiego; smaltimento finale dei sovvalli;*
- 3) commercializzazione e conferimento presso centri di stoccaggio consortili e/o utilizzatori autorizzati dei materiali trattati;*
- 4) utilizzo diretto dei materiali trattati a fini di recupero energetico e/o di altri tipi di reimpiego, sia agricoli che civili, che industriali in genere;*
- 5) studio, allestimento, messa in opera, gestione e/o commercializzazione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare, sia per tutte le attività di cui sopra che per lo smaltimento definitivo dei rifiuti mediante incenerimento, discarica od ogni altra forma prevista e consentita dalla legge;*
- 6) trasporto, stoccaggio e trattamento, anche per conto di terzi, di rifiuti solidi urbani, di quelli assimilabili e di rifiuti di cui all'art. 7, comma 2, punti a) e b) del D.Lgs.n. 22 del 5/2/1997 (come modificato dal D.Lgs.n. 389/1997) ed eventuali successive norme in materia.*

*3.2 - Tutte le dette attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.*

*3.3 - La società, inoltre, potrà:*

- a) compiere tutte le altre operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'Organo Amministrativo riterrà strumentali, accessorie, connesse, necessarie e/o utili per la realizzazione degli scopi sociali;*
- b) assumere interessenze e partecipazioni in altre società e/o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini e/o connesse alle proprie (sia direttamente che indirettamente e sia in Italia che all'estero) partecipare a raggruppamenti di imprese nonchè prestare avalli, fideiussioni, pegni,*

*ipoteche ed ogni altra garanzia in genere: il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente, rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.*

*3.4 - Inoltre, vengono espressamente escluse: le attività riservate ad iscritti ad Albi od Ordini Professionali; le attività finanziarie e la raccolta del risparmio fra il pubblico (vietate dalle normative tempo per tempo vigenti in materia).*

### **Rapporti di servizio con l'ente**

La società non ha rapporti di servizio diretti con il Comune di Bergeggi.

### **Qualificazione**

L'attività svolta da Ecologic@ si configura come gestione di impianto funzionale allo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti; l'attività può essere ritenuta quindi rientrante nella definizione di cui al comma 2 lett. A) dell'art 4 del d.lgs. n. 175/2016.

Ecologic@ svolge servizi e attività funzionali ai servizi di interesse generale relativi al ciclo dei rifiuti svolti da S.AT. s.p.a.

### **Verifica rispetto agli ulteriori requisiti di ammissibilità:**

- il numero degli amministratori della società (1) è superiore a quello dei dipendenti (0) (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio inferiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

Due su quattro dei requisiti di ammissibilità normativamente previsti non risultano rispettati dalla società, pertanto la stessa dovrà essere dismessa .

### **Alienazione**

Nell'esercizio del controllo analogo verrà impartito agli amministratori della SAT Spa apposito indirizzo mirante alla messa in liquidazione della società in argomento. Al fine di preservare il residuo valore aziendale verrà fornito un indirizzo mirante alla preventiva definizione dei criteri di liquidazione di Ecologic@ tali da garantire alla S.A.T. l'acquisizione dell'impianto di lavorazione dei rifiuti in quanto bene produttivo potenzialmente funzionale all'ottimale gestione del servizio di trasporto e raccolta e dei rifiuti di pertinenza dei suoi Comuni soci.

### **2.3 S.T.A.R. s.r.l.**

**Dati identificativi:** 01221670092

Tipo e misura della partecipazione : indiretta, tramite S.A.T. Società mista pubblica – privata. E' stata posta in liquidazione con decisione dell'Assemblea dei soci del 02.01.2012; .

Numero dipendenti al 31.12.2016 : 0

Numero amministratori: 1 (liquidatore);

FATTURATO 2011 € 885.944

FATTURATO 2012 € 3.965

FATTURATO 2013 € 6.056

Risultato conseguito negli ultimi cinque esercizi:

Risultato (disponibile) conseguito negli ultimi cinque esercizi	2015	2014	2013	2012	2011
	Bilancio non approvato	Bilancio non approvato	- 19.193	- 63.956	- 150.904

### **Oggetto dell' attività :**

La società non sta svolgendo alcuna attività fatte salve le attività del liquidatore . La società non risulta operativa.

### **Rapporti di servizio con l'ente:**

La società non ha rapporti di servizio con il Comune di Bergeggi e, ad oggi, neppure con .S.A.T. s.p.a..

Quanto ai rapporti (esclusivamente finanziari) con S.A.T. –società tramite la quale il Comune di Bergeggi detiene indirettamente la partecipazione in S.T.A.R. s.r.l.- si precisa che, prudenzialmente, sia il credito vantato da S.A.T. nei confronti della società in argomento che il valore della partecipazione stessa sono stati integralmente svalutati nelle poste di bilancio della società.

### **Qualificazione**

Essendo inattiva la società non svolge alcuna delle attività riconducibili al disposto dell'art. 4 commi 1 e 2 del d.lgs. 175/2016.

### **Verifica rispetto agli ulteriori requisiti di ammissibilità:**

- il numero degli amministratori della società (1) è superiore a quello dei dipendenti (0) (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c) in quanto non svolge alcuna attività;
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio inferiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- la società ha prodotto un risultato negativo per tre dei tre esercizi precedenti comunicati (art. 20, comma 2, lettera e).

Tutti i requisiti di ammissibilità normativamente previsti non risultano rispettati dalla società, pertanto la stessa dovrà essere dismessa .

#### **Alienazione:**

Essendo in stato di liquidazione, è già in fase di dismissione.

Verrà impartito agli amministratori di S.A.T. l'indirizzo di vigilare sulla celere conclusione della liquidazione: termine un anno dall'approvazione del piano .

### **2.4 I.L.S.A.T. s.p.a.**

P.IVA: 01455140093

Tipo e misura della partecipazione: diretta. Società interamente pubblica, di cui il Comune ha detenuto il 3,00% del Capitale sociale (recesso deliberato con il verbale di assemblea, repertorio n.65042 – raccolta n.37377 in data 21/09/2016, redatto presso lo Studio Associato Notai Firpo e Smedile sito in Savona, Piazza Mameli 6/4, che prevede all'art.34 il recesso del Comune di Bergeggi dalla società ILSAT dietro un corrispettivo di € 63.610,35;

La partecipazione viene citata in quanto formalmente presente nel patrimonio del Comune al 23.09.2016 ( data di entrata in vigore del d.lgs. 175/2016) .

Si ritiene di non procedere alla disamina della partecipazione in I.L.S.A.T. s.p.a. in quanto già dismessa, in conformità a quanto previsto con il piano adottato dall'Ente con decreto n. 2476 del 30.03.2015 e successiva deliberazione consiliare n. 9 del 28.04.2015, in data 13.01.2017.

### **2.5 IRE Spa (ex ARRED Spa)**

**Dati identificativi:** P. IVA 02264880994

Tipo e misura della partecipazione: Diretta. Società mista di cui il Comune detiene lo 0,048% del capitale sociale, mentre le restanti quote sono di proprietà di F.I.L.S.E. s.p.a., di diversi altri Enti territoriali ed Enti pubblici, quali Comuni, Provincie, A.R.T.E., Camere di Commercio, Università di Genova.

Numero dipendenti al 31.12.2016: 31

Numero amministratori: 1. La società è amministrata da un amministratore unico.

ECOSAVONA	2015	2014	2013	2012	2011
Risultato esercizi	+ € 12.380	+ € 1.255	//	//	//
Fatturato	€ 3.976.827	€ 5.156.379	//	//	//

**I.R.E. S.P.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure .-** nasce nel 2014, in attuazione della Legge Regionale n.6/2011 “Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica”, dalla fusione di tre società tecniche regionali: l'*Agenzia Regionale per l'Energia s.p.a.*, con competenze nel settore della pianificazione e certificazione energetica e dei progetti europei, l'*Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio s.p.a.*, operante nei settori della riqualificazione edilizia e urbana, dell'edilizia residenziale sociale e della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ed *Infrastrutture Liguria s.r.l.*, con competenze nel settore delle infrastrutture, dell'edilizia sanitaria e della riqualificazione ambientale.

#### **Attività caratteristica:**

Si riporta di seguito lo stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

#### **ART. 3 DURATA**

*3.1 - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.*

#### **ART. 4 OGGETTO SOCIALE - SCOPO CONSORTILE**

*4.1 - La Società consortile (che non ha fini di lucro) si propone (in attuazione degli indirizzi vincolanti approvati dai Soci e nell'ambito territoriale di riferimento dei medesimi) di studiare, promuovere e realizzare programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatiche e pianificatorie degli Enti pubblici partecipanti della Provincia di Savona e di creare le condizioni atte ad assicurare la gestione coordinata di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, destinati allo sviluppo economico e sociale ed alla incentivazione delle attività imprenditoriali sul territorio, con particolare riguardo ad operazioni di coinvolgimento delle risorse pubbliche con quelle private; essa opera nei settori dell'industria, artigianato produttivo e di servizio alla produzione, dello sviluppo di tecnologie, dell'infrastrutturazione commerciale, delle infrastrutture turistiche, educative, sanitarie e sociali; agisce, inoltre, per promuovere azioni di qualificazione e sviluppo delle risorse territoriali ed imprenditoriali esistenti; per favorire gli investimenti economici; per migliorare ed accrescere il livello qualitativo e tecnologico delle produzioni e dei servizi nonché delle infrastrutture stesse, promuovendo (eventualmente in collaborazione con altri Enti a ciò preposti) la creazione di nuove attività imprenditoriali e la diversificazione e/o riconversione di quelle esistenti; coordina nell'ambito di tali attività, i propri interventi con le opportune iniziative dirette al miglioramento della qualità ambientale del territorio e delle produzioni.*

*4.2 - In particolare, la Società consortile ha per oggetto le seguenti attività:*

*a) iniziative atte a favorire nuovi insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici, nonché iniziative nella produzione di energia, con particolare riferimento allo sfruttamento delle energie rinnovabili e nel campo dello sviluppo delle tecnologie, in coerenza con programmi di ricerca e sviluppo condivisi con altri Enti a ciò preposti; rilocalizzazione e potenziamento di quelli esistenti nonché recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo, ora inattivi;*

- b) attuazione e gestione degli interventi sulle aree indicate alla precedente lettera a), tramite la predisposizione di aree produttive attrezzate;*
- c) organizzazione e realizzazione di attrezzature ed impianti di interesse collettivo, tenendo conto delle esigenze di risparmio e diversificazione energetica e di risanamento ambientale;*
- d) promozione di iniziative industriali produttive, volte a creare nuova occupazione;*
- e) predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economica e finanziaria per progetti di sviluppo e di produzione; per infrastrutture e per nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione e sviluppo di imprese esistenti;*
- f) offerta di servizi di assistenza all'avvio di nuove iniziative, attraverso la valutazione degli aspetti di mercato, tecnici, economici e finanziari delle stesse, anche verificando l'eventuale esistenza ed il conseguente utilizzo di finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;*
- g) promozione e realizzazione - (nel rispetto delle disposizioni normative vigenti) - di piani urbanistici e progettazioni per lo sviluppo delle aree; h) realizzazione di interventi urbanistici e di riqualificazione urbana, anche tramite operazioni di valorizzazione immobiliare;*
- i) promozione dello sviluppo qualitativo delle aree di intervento, attraverso la creazione di servizi comuni alle imprese, in grado di rendere più economiche e convenienti le opzioni insediative delle stesse; l) progettazione e realizzazione di interventi immobiliari di natura sociale ed assistenziale;*
- m) stipula di apposite convenzioni, a livello nazionale e comunitario, per l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata.*
- 4.3 - Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società attiverà specifiche convenzioni con i Soggetti Pubblici suoi Soci, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli.*
- 4.4 - Tutte le suddette attività potranno essere effettuate anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o con Società similari, nell'ambito di progetti a valenza sovraprovinciale.*
- 4.5 - La società potrà partecipare - motu proprio o su indicazione dei soci - a bandi comunitari, nazionali e regionali per l'accesso a strumenti di finanza agevolata per il conseguimento dell'oggetto sociale.*

### **Rapporti di servizio con l'ente:**

La società non ha rapporti di servizio con il Comune di Bergeggi

### **Qualificazione:**

La Società opera quale stazione appaltante per conto dei soci e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale. .

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29/07/2014), è stato attestato che la partecipazione in oggetto non risulta funzionale all'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionale dell'ente.

Si è dato pertanto corso alle suddette deliberazioni procedendo ad esperire azioni dirette alla dismissione delle quote detenute nella società in oggetto. .

Alla data attuale si conferma che i servizi svolti dalla società in argomento (per quanto di per sé oggettivamente rientranti nel perimetro dei servizi di interesse generale) non sono, per il Comune di Bergeggi, essenziali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ex art. 4 c. 1 d.lgs. 175 /2016.

La carenza del requisito di fondo di cui all'art. 4 c. 1 del d.lgs. 175/2016 renderebbe superflua l'analisi degli ulteriori requisiti di ammissibilità di cui all'art. 20, si procede comunque alla verifica.

#### **Verifica rispetto agli ulteriori requisiti di ammissibilità:**

- il numero degli amministratori della società (1) non è superiore a quello dei dipendenti (31) (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d); Il periodo di riferimento è limitato a due esercizi in quanto la società è stata costituita nel 2014, a seguito della fusione di altre società;
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e). Il periodo di riferimento è limitato a due esercizi in quanto la società è stata costituita nel 2014, a seguito della fusione di altre società.

#### **Alienazione**

In considerazione delle difficoltà riscontrate a cedere le azioni di IRE spa ed avuto riguardo del disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016 che stabiliscono il termine di un anno dalla conclusione della presente ricognizione per dare attuazione alle alienazioni nella stessa previste si rende in oggi necessario per l'effettiva dismissione della partecipazione del Comune di Bergeggi in I.R.E. Spa procedere a bandire apposita procedura ad evidenza pubblica prendendo a riferimento la valorizzazione patrimoniale delle azioni detenute dal Comune. La scelta della valorizzazione di tipo patrimoniale è dettata dall'esigenza di evitare un aggravio per il Comune di ulteriori costi per spese di perizia in merito ad una partecipazione che, considerati i significativi vincoli che gravano sugli enti locali relativamente all'acquisizione di partecipazioni societarie, difficilmente troverà collocazione tramite la sopra detta procedura di alienazione.

Qualora, come probabile, detta procedura non conseguisse il risultato dismissivo sperato si procederà a norma del comma 5 del precitato art. 24 alla richiesta della liquidazione della quota in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter secondo comma del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 quater del codice civile che testualmente recita :

*“Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.*

*L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.*

*Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.*

*Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.*

*In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.*

*In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.*

*Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie .*

## **2.7 CONSORZIO DELLA DEPURAZIONE ACQUE DEL SAVONESE S.P.A.**

Dati identificativi: P. IVA 92040230093

Tipo e misura della partecipazione : diretta. Società interamente pubblica, di cui il Comune detiene lo 0,76 % del Capitale sociale; le restanti quote sono di proprietà di altri comuni della Provincia di Savona.

Numero dipendenti al 31.12.2016 : 55

Numero amministratori: 8; la società è amministrata secondo il sistema dualistico che si articola in Consiglio di Gestione ( 3 membri) e in un Consiglio di Sorveglianza (5 membri).

FATTURATO 2014 € 10.204.247

FATTURATO 2015 € 10.927.529

FATTURATO 2016 € 11.336.014

Risultato conseguito negli ultimi cinque esercizi:

	2016	2015	2014	2013	2012
Cons. dep. Acque del savonese	111.784	125.357	25.584	101.746	22.341



## **Oggetto dell'attività :**

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

**Durata:** fino al 31.12.2070

### **Oggetto Sociale:**

*1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:*

*a) assunzione e mantenimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, già di titolarità del "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO" nonché degli eventuali, successivi incrementi ed estensioni;*

*b) studio, progettazione (in proprio), costruzione, acquisto, alienazione, permuta, gestione, manutenzione -(anche per conto di terzi)-, affitto e locazione di beni immobili -(quali fabbricati con qualsiasi destinazione e terreni di qualsiasi natura)- e di beni mobili -(quali impianti e macchinari)- ed, in genere, di tutti i beni -(anche immateriali)- comunque funzionali e/o destinati all'erogazione di servizi pubblici ambientali, come infra elencati -(in via esemplificativa e non tassativa)- e precisamente:*

*i. servizi di depurazione e smaltimento delle acque di scarico, comunque pervenute agli impianti;*

*ii. servizi idrici; distribuzione acqua; servizi di fognatura; depurazione reflui;*

*iii. servizi di igiene ambientale;*

*iv. servizi di urbanizzazione e riqualificazione urbana;*

*v. produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica;*

*c) gestione del servizio di depurazione -(già svolto dall'originario "Consorzio")- nonché di altre attività -(tra quelle sopra indicate ai punti "a" e "b")- che siano ad essa società affidati dagli Enti Locali soci e/o dalle competenti Autorità, nel rispetto dei principi di economicità ed equilibrio economico - finanziario, di cui all'ultimo comma del presente articolo;*

*pertanto, se consentite da vigenti normative, la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, in concessione, in appalto od in qualsiasi altra forma, potendo, altresì, effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi -(anche non soci)-, sia soggetti pubblici che privati;*

*d) assunzione in qualunque forma -(anche mediante la partecipazione alle gare indette dalle autorità d'ambito anche in associazione e/o consorzio con altri soggetti idonei)- del servizio idrico integrato -(ex D.Lgs. n. 152/2006)- e/o di "fasi" del medesimo;*

*e) servizi di gestione e trattamento rifiuti per clienti pubblici o privati od altri servizi similari, in particolare basati sullo sfruttamento delle dotazioni impiantistiche della società o, comunque, integrati, complementari e/o sinergici alle attività svolte dalla Società e/o agli impianti che la stessa possiede;*

*f) servizi di studio, progettazione (in proprio) ed ogni altra attività inerente la protezione dal rischio idraulico e la difesa idrogeologica del suolo, eseguita per conto dei Comuni soci e su loro richiesta;*

*g) qualsiasi operazione e/o servizio accessorio e/o strumentale, previsto da norme regionali e/o statali.*

*2. La società, inoltre, potrà:*

*a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, che potrà essere conseguito anche tramite gestione diretta e/o in affidamento in concessione e/o in appalto, mediante società*

*controllate -(alla cui costituzione la società potrà partecipare o nelle quali potrà assumere partecipazioni)- nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle normative vigenti;*

*b) assumere -(con le limitazioni previste dalla legge)- partecipazioni e/o interessenze in Società e/o Enti incaricati della gestione di servizio.*

*3. La Società, comunque, dovrà realizzare la parte prevalente della propria attività -(sempre nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti)- nei confronti di Enti pubblici suoi azionisti ed assicurare il rispetto dell'ambiente e del territorio, l'efficienza, l'economicità e l'ottimizzazione dei servizi nonché l'equilibrio economico finanziario della gestione, in rapporto alle risorse disponibili.*

## **Rapporti di servizio con l'ente**

La società è affidataria di rilevante porzione (depurazione acque reflue e fognatura) del servizio idrico integrato di cui all'articolo 149-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'articolo 7 del D.L. 133/2014 per i sedici Comuni dell'ambito territoriale ottimale Centro Ovest 1, tra cui figura il Comune di Bergeggi, giusta Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 92 del 29/12/2015 secondo la forma di gestione c.d. "in house providing".

**Qualificazione:** nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazioni del Consiglio comunale n. 6/2009 e n. 11/2014) nonché ad esito del piano operativo di razionalizzazione adottato di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con decreto sindacale del 30.03.2015 e successiva deliberazione consiliare n. 9 del 28.04.2015, è stato attestato che la partecipazione in oggetto risulta funzionale all'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il Comune di Bergeggi, congiuntamente agli altri Enti locali del bacino individuato quale riferimento territoriale dell'affidamento (ambito territoriale ottimale centro ovest 1), detiene una partecipazione minoritaria nella società interamente pubblica individuata dall'Ente di Governo dell'Ambito un servizio di interesse generale essenziale per la collettività di riferimento.

Ai fini del presente piano trattasi di società che produce servizi di interesse generale (art. 4 c. 2. Lettera a) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4 comma 1): in particolare si fa riferimento al servizio di depurazione acque reflue e fognatura facente parte del servizio idrico, disciplinato in Liguria, in declinazione dei principi di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., dalla legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014, modificata ed integrata dalla legge regionale n. 17 del 2015.

In relazione ai servizi di interesse generale affidati ed in forza dell'attuale regime come sopra delineato si ritiene la partecipazione essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'art. 4.c1 d.lgs. n. 175 /2016 .

## **Verifica rispetto agli ulteriori requisiti di ammissibilità:**

- il numero degli amministratori della società (8) non è superiore a quello dei dipendenti (55) (art. 20, comma 2, lettera b);

- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

## 2.8 T.P.L. LINEA S.R.L.

**Dati identificativi:** P.I.V.A. 01556040093

Tipo e misura della partecipazione : diretta. Società interamente pubblica, di cui il Comune detiene lo 0,008 % del Capitale sociale; le restanti quote sono di proprietà di altri comuni della Provincia di Savona, della Provincia di Savona e della GTT (gruppo trasporto pubblico Torinese : società interamente pubblica).

Numero dipendenti al 31.12.2016 : 432

Numero amministratori: 5; la società è amministrata da un consiglio di amministrazione.

FATTURATO 2014 € 30.205.450

FATTURATO 2015 € 29.558.926

FATTURATO 2016 € 27.731.464

Risultato conseguito negli ultimi cinque esercizi

	2016	2015	2014	2013	2012
T.P.L. Linea s.r.l.	(637.507)	351.590	476.246	(689.370)	(19.321)

### Oggetto dell'attività

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

**Articolo 4 -** La società ha per oggetto le seguenti attività:

1) la gestione del trasporto pubblico di persone, in proprio e o per conto terzi e o in concessione, di linea o non di linea, sia direttamente sia mediamente, per terra, per aria e per mare, tenuto conto della programmazione disposta dagli enti competenti nel rispetto delle vigenti normative;

2) l'assunzione e lo svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie. Rientrano inoltre nell'oggetto sociale tutte le attività connesse, strumentali e complementari finalizzate allo scopo del trasporto di persone ed all'efficienza della gestione aziendale, alla tutela dalla concorrenza, al miglioramento ed all'ampliamento della posizione e delle quote di mercato; a titolo esemplificativo:

a) attività di supporto alla pianificazione ed al controllo del sistema della mobilità, comunque di competenza degli enti locali;

*b) attività di analisi del mercato del trasporto pubblico, pianificazione dei processi di sviluppo aziendale e di marketing e comunicazione;*

*c) manutenzione e riparazione di autoveicoli nonché imbarcazioni e relativi componenti, con la connessa gestione di tutte le attrezzature e gli impianti ad essa strumentali, anche per conto di terzi;*

*d) attività concernenti depositi, officine e la relativa impiantistica ed attrezzature correlate, i magazzini ricambi e complessivi per autoveicoli e imbarcazioni;*

*e) sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie nuove per la regolazione, gestione e controllo della mobilità, ivi comprese la realizzazione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi;*

*f) realizzazione e/o gestione di infrastrutture destinate alla mobilità (es. parcheggi, autorimesse, ecc);*

*g) attività di noleggio, di assunzione e gestione di agenzia di viaggi e turistiche. nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.*

*È in ogni caso escluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività bancaria o di prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge, ivi incluse l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di fidejussioni, avalli, garanzie ipotecarie, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito sia a favore di terzi che di società controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile*

### **Rapporti di servizio con l'ente**

La società, risultante dall'operazione di fusione per incorporazione inversa con ACTS SPA avvenuta nel corso del 2015 e terminata nel 2016, svolge il servizio di trasporto pubblico locale, sulla base di affidamento in esito a procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Provincia di Savona nel 2003.

Il Comune, al momento attuale, non ha affidato alcun servizio alla società, se non con i procedimenti ad evidenza pubblica previsti dal codice dei contratti.

### **Qualificazione**

La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale che si configura quale servizio di interesse generale di rete ex art. 4 c. 1 lett. a) d.lgs. 175/2016.

Il servizio è attualmente gestito attraverso l'Ambito Provinciale come definito dalla legge regionale n. 33/2013 "Riforma del sistema di Trasporto pubblico regionale e locale", modificata dalla legge regionale n. 19/2016 che, all'art. 9, ha previsto il superamento del bacino unico corrispondente all'intero bacino territoriale regionale e la definizione di quattro Ambiti Territoriali Ottimali Omogenei per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana di Genova e degli altri Enti di Area Vasta di Imperia, La Spezia e Savona il cui governo è assicurato dai medesimi enti; all'art. 7 si prevede che gli enti di Area vasta, quali enti di governo degli ATO, esercitino le seguenti funzioni:

- Approvazione dei piani di bacino

- Stipula degli accordi di programma per assicurare la necessaria pianificazione e integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi
- Espletamento procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestione del contratto di servizio stipulato

L'accordo di programma attualmente vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 96 del 2015 ed ha determinato, su proposta della Regione Liguria, i livelli di quantità e gli standard di qualità di trasporto pubblico locale per il periodo 2016 – 2025. Il servizio è stato affidato dalla Provincia a seguito di procedura ad evidenza pubblica con contratto del 2003, successivamente modificato, con contr. rep . 12996 del 25.06.2012. Il contratto attualmente in essere prosegue ex lege con la Provincia fino alla celebrazione di una nuova gara che dovrà essere esperita entro il 31.12.2017.

Il Comune di Bergeggi, congiuntamente agli altri Enti locali del bacino legislativamente individuato quale riferimento territoriale dell'affidamento, detiene una partecipazione minoritaria nella società interamente pubblica che gestisce a livello d'ambito un servizio di interesse generale essenziale per la collettività di riferimento.

La Provincia di Savona, nell'ultimo triennio, ha espresso i seguenti indirizzi :

- Delibera del Consiglio Provinciale n. 95/2015, - Delibera del Consiglio Provinciale n. 17/2016 - Delibera del Consiglio Provinciale n. 2 /2017 : ha stabilito di cedere la propria partecipazione in TPL linea s.r.l. procedendo – per la cessione delle quote - ad esperire una gara riservata agli enti locali;
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 2 /2017: ha stabilito di procedere all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale tramite gara con lotto unico per l'intero territorio provinciale;

La competenza all'affidamento in capo all'Autorità d'Ambito (Provincia) e la sua scelta, dichiarata nell'atto di indirizzo (D.C.P. n. 2/2017), svincolata da ogni opzione per l'*in house providing*, per l'evidenza pubblica crea un'obiettiva incertezza circa la prosecuzione della gestione del servizio in capo a T.P.L. s.r.l. e quindi circa la prosecuzione di qualsiasi sua gestione di servizi di interesse generale.

La legge regionale n. 33/2013 “Riforma del sistema di Trasporto pubblico regionale e locale” , modificata dalla legge regionale n. 19/2016 , sopraccitata, stabilisce inoltre che le competenze dei comuni siano limitate alle funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale.

Nel contesto delineato, in presenza degli indirizzi provinciali come sopra descritti, non risulta configurabile il mantenimento della partecipazione del Comune nella società in argomento in quanto non essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente: attraverso il mantenimento di una partecipazione in una società alla quale non viene affidato dal Comune alcun servizio (fatta eccezione per i servizi affidati tramite procedure del Codice dei contratti non riconducibili ad affidamenti *in house providing*) il Comune si potrebbe venire a trovare in possesso di una partecipazione, per quanto minoritaria, di una società la cui prosecuzione dovrebbe aver luogo

in ambito di puro mercato e che sarebbe evidentemente priva di legame con gli interessi dell'Ente pubblico territoriale, fatto salvo quello costituito dal vincolo societario e/o dall'inerenza del luogo d'esercizio della sua attività d'impresa. In sostanza l'Ente sarebbe titolare di una partecipazione di rischio allo svolgimento di attività di impresa totalmente rivolte al mercato.

Nel contesto degli attuali indirizzi provinciali quindi la partecipazione risulta da alienare in quanto – ad oggi – non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bergeggi..

In data 14.06.2017 la Provincia ha approvato e siglato un atto transattivo con la società in argomento nel quale prefigura l'adozione di nuovi e differenti indirizzi sul trasporto pubblico locale che mirano a:

- Modificare lo statuto della società in modo tale da rendere possibili nuovi affidamenti diretti di servizi da parte di Comuni;
- Sollecitare i Comuni soci – attraverso un apposito tavolo di concertazione – all'adozione di provvedimenti di affidamento diretto di servizi (quali, a titolo esemplificativo: scuolabus, affidamento in gestione di parcheggi pubblici o ogni altro servizi analogo o connesso al servizio di trasporto pubblico di passeggeri su gomma)

L'evoluzione prefigurata da questo atto – per ora solo interno – dell'Ente provinciale consente di sospendere l'esecuzione del presente piano ( con riferimento alla società in esame) non procedendo ad alcuna attività dismissiva / alienazione della partecipazione in attesa degli aggiornamenti degli indirizzi provinciali e, eventualmente, dello statuto societario che rendano possibile configurare un interesse istituzionale per il Comune di Bergeggi nel mantenimento della partecipazione di che trattasi.

#### **Verifica rispetto agli ulteriori requisiti di ammissibilità:**

- il numero degli amministratori della società (5) non è superiore a quello dei dipendenti (432) (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- la società ha prodotto un risultato negativo per tre dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

#### **Alienazione:**

Esecuzione sospesa in attesa dei nuovi indirizzi provinciali.

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO DOTT.SSA ELISA DE NEGRI	IL SINDACO DOTT. ROBERTO ARBOSCELLO
---	--

